



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO  
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO  
DEGLI IMPIANTI PER LA  
TELEFONIA MOBILE**

**Approvato con delibera C.C. n. 114 del 29/05/2007,  
Modificato con delibera C.C. n. 127 del 07/11/2012,  
Modificato con delibera C.C. n. 137 del 30/09/2014**



Sportello Unico Attività Produttive  
Polo di Rosignano Marittimo

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

1.- Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune Rosignano Marittimo nonché il rilascio dei titoli abilitativi per il medesimo al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base (di seguito SRB);
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo il principio di precauzione;
- c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico ed ambientale delle SRB.

2.- Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti di telefonia mobile come indicato dal D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259, dall'art. 35 comma 4 del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011 e dall'art. 3 comma 1 della L.R. 49/2011.

## **CAPO II PIANIFICAZIONE, LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI EDILIZIE**

### **Art. 2 (Localizzazione dei siti)**

1.- Il Regolamento Urbanistico individua le aree sulle quali potranno essere installate SRB e i luoghi in cui sarà impedito ogni intervento.

### **Art. 3 (Programma comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare)**

1.- Allo scopo di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati, entro il 31 ottobre, in via telematica, presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rosignano Marittimo il programma di sviluppo della propria rete con validità triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

2.- Il programma di sviluppo della rete presentato dai gestori è corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1/5.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia in scala 1/5.000 con l'individuazione puntuale dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche radioelettriche e tipologia

degli impianti esistenti, compresa la sostituzione senza modifiche architettoniche, che si intendono realizzare;

d) relazione tecnica che illustri sinteticamente i dati statistici di traffico storici e i dati di previsione di traffico, aspetti tecnologici e di mercato che giustificano i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni e delle modificazioni previste, anche tenendo conto delle possibili alternative tecnologiche e localizzative, in relazione all'esigenza di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento;

e) una relazione tecnica, giustificativa delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

3.- Di norma entro 180 giorni dalla data prevista dalla L.R. 49/2011 per la presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, comprensivi degli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ottemperanza alla L.R. 10/2010, il Consiglio Comunale valuta la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti, rinnova oppure aggiorna il "Programma comunale degli impianti" previsto dall'art. 9 della L.R. 6 ottobre 2011 n. 49.

4.- Oltre che per l'individuazione di nuovi siti, i programmi aziendali e così lo stesso Programma comunale debbono contenere anche le eventuali proposte di modifica, potenziamento e adeguamento delle SRB esistenti. Qualora dall'esame della documentazione risultasse necessario, anche in attuazione del presente Regolamento, spostare uno o più siti, sarà compito dello Sportello Unico valutare, nel rispetto del Regolamento Urbanistico possibili soluzioni alternative, previo confronto con i gestori interessati.

5.- Il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione nel quale sono inserite tutte le tipologie di intervento per lo sviluppo della rete di telefonia mobile (nuovi impianti, riconfigurazioni, potenziamenti, modifica tecnologia, ecc..) per cui sono previsti i titoli abilitativi di cui agli artt. 87 e 87-bis del D.Lgs 259/2003, è valido fino all'approvazione del nuovo programma triennale o delle modifiche annuali proposte dai gestori oppure direttamente dal Comune esclusivamente per regolarizzare attività non previste nel programma ritenute dallo stesso improrogabili e urgenti.

#### Art. 4

##### *(Prescrizioni edilizie)*

1.- Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, sono preferite installazioni di SRB di diversi gestori sulla stessa struttura.

2.- Sull'intero territorio comunale non sono ammessi tralicci, salvo quanto già in essere con possibilità di risanamento come stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento.

3.- All'interno delle zone omogenee A, B e C dello strumento urbanistico non sono ammesse SRB realizzate su pali tipo torre/faro. Tali impianti sono realizzabili all'interno di sedi stradali su ampie rotatorie.

4.- Per evitare eccessivo impatto visivo ed eccessiva concentrazione elettromagnetica, sul medesimo fabbricato può essere installata una sola SRB.

4 bis. – In presenza di SRB di avanzata tecnologia, di ridotte dimensioni e compatibile con le caratteristiche architettoniche del fabbricato e del territorio circostante, sullo stesso fabbricato possono essere collocate massimo due impianti. In caso di presenza di impianto tradizionale già installato può essere consentita la realizzazione di uno nuovo impianto con le caratteristiche sopra richiamate.

4 ter. - I piani di riassetto devono uniformare ai commi 4 e 4 bis ogni difformità attualmente in essere.

5.- Qualora nuove SRB siano previste su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto è autorizzato ai sensi del D.Lgs. 42/2004. A tale proposito, in caso di impianto sopra 20 Watt o in

co-siting il procedimento ai fini dell'autorizzazione paesaggistica avviene all'interno del procedimento di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003; in caso di impianto uguale o inferiore a 20 Watt, prima della presentazione della SCIA di cui agli artt. 87 e 87 bis del D.Lgs.259/2003 è essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica.

6.- A distanze inferiori a 200 metri dai fabbricati non possono essere installate antenne, parabole o altri impianti se non sono collocati ad altezze superiori ai fabbricati stessi.

7.- Nella realizzazione e posizionamento di SRB è perseguito l'obiettivo del minimo impatto visivo attraverso la schermatura degli impianti con soluzioni compatibili con il contesto ambientale circostante, evitando con tali soluzioni eccessivi appesantimenti visivi. L'obiettivo è quello di consentire la massima fruibilità visiva del patrimonio artistico, architettonico ed ambientale circostante. Gli apparati di supporto alle antenne, quando possibile, devono essere interrati e quando sono realizzati su carrelli mobili, a ridosso di recinzioni, devono essere collocate idonee schermature con essenze arboree autoctone.

8.- Nuovi impianti collocati sul territorio collinare devono essere realizzati con materiali non impattanti e colorati con tinte non vistose ma di maggiore mimetizzazione con il paesaggio. Tutto ciò vale qualora non contrasti con esigenze di sicurezza militari e/o civili.

### CAPO III PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

#### Art. 5 (Provvedimento autorizzatorio)

1.- Le istanze relative all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi sono presentate allo SUAP del Comune di Rosignano Marittimo;

2.- La procedura è subordinata all'applicazione di quanto stabilito dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e s.m.i. nonché dall'art. 87-bis della stessa norma e s.m.i. e dall'art.35, comma 4 del D.L. 98/2011 e precisamente sono presentate:

- per nuovi impianti e modifiche con potenza superiore a 20 Watt in singola antenna, domanda di autorizzazione , con procedura di silenzio-assenso dopo 90 giorni ;
- per nuovi impianti e modifiche con potenza uguale o inferiore a 20 Watt e superiore a 7 Watt, in singola antenna segnalazione certificata inizio attività, con efficacia differita a 90 giorni;
- per installazione di apparati UMTS , sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica della caratteristiche trasmissive, indipendentemente dalla potenza, segnalazione certificata inizio attività con efficacia differita a 30 giorni;

per nuovi impianti e modifiche con potenza inferiore o uguale a 7 Watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, comunicazione da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

3.- Nei casi sopra richiamati la valutazione sull'impianto a cura dello Sportello Unico avviene anche in applicazione della L.R. 1/2005, senza la presentazione della documentazione prevista dalla stessa legge e dal Regolamento edilizio dell'Ente, salvo che per l'inizio e fine lavori come specificato al comma 6 del presente articolo. Alcun atto aggiuntivo è rilasciato oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003.

4.- Nel caso di impianti in co-siting anche se la nuova SRB è di potenza uguale o inferiore a 20 Watt e superiore a 7 Watt è presentata la domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 259/2003, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 87-bis.

5.- Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, come previsto dagli artt. 87 e 87-bis del D.Lgs 259/2003, nonché dall'art. 35 comma 4. del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, è ordinata la rimozione/disattivazione degli impianti.

Art. 6  
*(Istruttoria)*

1.- Lo Sportello Unico verifica la conformità dell'intervento con il Regolamento Urbanistico, la presenza della documentazione prescritta e la rispondenza al presente regolamento.

2.- Se ritenuto necessario lo Sportello Unico richiede pareri agli uffici comunali ritenuti competenti per l'esercizio delle attività proposte.

3.- In caso di installazione di SRB su proprietà comunale, lo sportello invia la documentazione all'U.O. Patrimonio per il parere di competenza. Il SUAP rilascia l'atto unico comprensivo della concessione dell'area. In presenza di titolo abilitativo radioelettrico diverso dall'autorizzazione, la concessione dell'area è rilasciata dallo Sportello Unico. Copia dell'atto unico o della concessione viene inviata all'U.O. Patrimonio per la registrazione e la definizione degli aspetti economici relativi.

4.- Ai fini dell'ottenimento del parere radioelettrico lo Sportello Unico invia ad ARPAT la documentazione necessaria al rilascio di detto parere.

5.- I termini dell'istruttoria si interrompono quando la documentazione o le informazioni richieste non sono fornite per intero. E' compito dello Sportello Unico comunicare tempestivamente al gestore l'interruzione dell'istruttoria che riparte al momento in cui la documentazione e le informazioni saranno prodotte allo Sportello Unico.

6.- Qualora si renda necessario acquisire pareri di uffici comunali per attraversamenti stradali, allaccio ai servizi e altri interventi funzionali alla realizzazione delle SRB, non è necessario attivare ulteriori procedimenti qualora la documentazione per i procedimenti di cui agli artt. 87 e 87-bis del D.Lgs 259/2003 sia esaustiva anche per l'espressione di tali pareri.

Art. 7  
*(Pubblicizzazione dell'istanza e partecipazione)*

1.- Lo Sportello Unico provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione ovvero della segnalazione, come previsto dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, attraverso il sito dello Sportello Unico con l'esplicita indicazione che ogni cittadino, associazione e comitato portatore di interessi collettivi o diffusi possono prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che sono valutati dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.

Art. 8  
*(Divieto di installazioni)*

1.- Non è essere autorizzata l'installazione di SRB, anche provvisorie, in aree non ritenute idonee dal Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano Marittimo.

Art. 9  
*(Impianti provvisori)*

- 1.- Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo precedente, previo parere favorevole dell'ARPAT e con richiesta motivata, possono essere autorizzate SRB provvisorie.
- 2.- La Giunta esamina la richiesta presentata, completa della stessa documentazione prevista per l'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs 259/2003. La decisione della Giunta è comunicata al richiedente a cura dello Sportello Unico.
- 3.- Gli impianti possono essere autorizzati soltanto se ricadenti su area pubblica. Della disponibilità della medesima deve essere fornita documentazione al momento della presentazione della richiesta.
- 4.- La validità dell'autorizzazione non può superare i 120 giorni dalla comunicazione della decisione della Giunta. Può essere concessa una sola proroga di massimo 90 giorni ed entro tale data l'impianto è disattivato. Entro i 10 giorni successivi la SRB è definitivamente rimossa.

Art. 10  
*(Comunicazione di inizio e fine lavori e attivazione della SRB)*

- 1.- Il gestore presenta allo Sportello Unico, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto al progetto presentato con riferimento alle caratteristiche edilizie e radioelettriche documentate.
- 2.- Come stabilito dal comma 10, art. 87 del D.Lgs 259/2003, a pena di decadenza, le opere devono essere eseguite entro dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
- 3.- In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione viene ordinata la disattivazione del medesimo.
- 4.- La realizzazione degli interventi soggetti al rilascio del titolo abilitativo è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico della comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 77, comma 3 L.R. 1/2005, mentre la presentazione della documentazione di fine lavori ai sensi 86 della L.R. 1/2005 legittima l'attivazione dell'impianto o delle modifiche apportate allo stesso in forza di qualunque titolo abilitativo.
- 5.- Ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. 49/2011, entro novanta giorni dall'installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 9, comma 7, della L. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

CAPO IV  
RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI  
E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Art. 11  
*(Piano di riassetto degli impianti esistenti)*

- 1.- Su iniziativa del Comune oppure su richiesta dei gestori interessati, può essere previsto il riassetto degli impianti esistenti con le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni degli impianti esistenti che si rendessero necessari per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, per assicurare la razionalizzazione della rete di telefonia, con priorità per gli impianti installati in prossimità di scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport.

2.- A tal fine ai gestori interessati, sono garantite alternative localizzative e costruttive o tecnologiche funzionali alla copertura del servizio.

Art. 12

*(Migliori tecnologie disponibili)*

1.- Sia in sede di programmazione comunale delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti come nella fase di autorizzazione delle singole SRB è previsto l'uso di tecnologie tali da minimizzare l'intensità degli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

CAPO V

CONTROLLO, MONITORAGGIO, INFORMAZIONE PUBBLICA  
E RAPPORTI CON I GESTORI

Art. 13

*(Vigilanza e controlli)*

1.- Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, come stabilito al Capo III della L.R. 6 ottobre 2011 n. 49, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana – ARPAT.

2.- Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

3.- Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art. 14

*(Monitoraggio)*

1.- Il Comune di concerto con ARPAT può attivare operazioni di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale. Le verifiche hanno luogo anche su istanze avanzate da comitati di cittadini ovvero dalle associazioni.

2.- Il Comune può stipulare intese e convenzioni con l'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPAT al fine di attivare sul territorio comunale le verifiche che possano rendersi necessarie in casi eccezionali e il monitoraggio periodico.

Art. 15

*(Educazione ambientale)*

1.- Il Comune promuove campagne di informazione e di educazione ambientale destinate ai cittadini con particolare attenzione al mondo scolastico ed aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Art. 16  
*(Accordi con i gestori)*

1.- Il Comune concludere accordi e protocolli d'intesa con i gestori al fine di migliorare sotto il profilo ambientale ed edilizio la presenza di stazioni radio base sul territorio comunale, a tutela del territorio stesso e degli abitanti.

Art. 17  
*(Partecipazione del SUAP all'attività dei vari uffici comunali in materia di telefonia mobile)*

1. Per gli obiettivi fissati del presente Regolamento, gli uffici del Comune, per le materie di competenza, possono stipulare protocolli d'intesa e/o convenzioni con ARPAT e altri Enti preposti alla tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, nonché con i gestori della telefonia mobile, previo coinvolgimento del SUAP nella redazione di tali atti e negli incontri con detti soggetti.

CAPO V  
PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 18  
*(Sanzioni)*

1.- La violazione della L. 36/2001, L.R. 49/2011 e D.Lgs 259/03 è punita con le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dall'art. 14 della legge regionale-6 ottobre 2011, n. 49.

2. – Come previsto dall'art. 21 della L. 241/90 la DIA è equiparata all'autorizzazione quindi, ogni attività o intervento edilizio in difetto di questa o il mancato rispetto di quanto dichiarato è punito con le medesime sanzioni previste per coloro che non ottemperano a quanto previsto dall'autorizzazione o in difetto della stessa.

3. – In caso di installazione di SRB o anche di sole parti funzionali a tale esercizio, in difetto di documento abilitativi (autorizzazione – DIA - comunicazione), oltre a comminare le sanzioni amministrative di riferimento è prevista la rimozione della struttura ai sensi della L.R. 1/2005 e del DPR 380/2001.

4.- Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, e il comportamento ostativo del gestore sia documentabile, è irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 2. della L. 36/2001 prevista per la violazione delle misure di tutela di cui all'art. 5, comma 1 della stessa legge.

5.- Per le altre infrazioni alle norme vigenti ed in particolare all'inosservanza del procedimento autorizzatorio e del superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 381/98, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 36/2001 e dall'art. 14 della L.R. 49/2011.

## INDICE

CAPO I			
DISPOSIZIONI GENERALI .....		pag.	1
Art.	1 - <i>Finalità e ambito di applicazione</i> .....	pag.	1
CAPO II			
PIANIFICAZIONE, LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI EDILIZIE .....		pag.	1
Art.	2 - <i>Localizzazione dei siti</i> .....	pag.	1
Art.	3 - <i>Programma comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare</i> .....	pag.	1
Art.	4 - <i>Prescrizioni edilizie</i> .....	pag.	2
CAPO III			
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI .....		pag.	3
Art.	5 - <i>Provvedimento autorizzatorio</i> .....	pag.	3
Art.	6 - <i>Istruttoria</i> .....	pag.	4
Art.	7 - <i>Pubblicizzazione dell'istanza e partecipazione</i> .....	pag.	4
Art.	8 - <i>Divieto di installazioni</i> .....	pag.	4
Art.	9 - <i>Impianti provvisori</i> .....	pag.	5
Art.	10 - <i>Comunicazione di fine lavori e attivazione della SRB</i> .....	pag.	5
CAPO IV			
RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI .....		pag.	5
Art.	11 - <i>Piano di riassetto degli impianti esistenti</i> .....	pag.	5
Art.	12 - <i>Migliori tecnologie disponibili</i> .....	pag.	6
CAPO V			
CONTROLLO, MONITORAGGIO, INFORMAZIONE PUBBLICA E RAPPORTI CON I GESTORI .....		pag.	6
Art.	13 - <i>Vigilanza e controlli</i> .....	pag.	6
Art.	14 - <i>Monitoraggio</i> .....	pag.	6
Art.	15 - <i>Educazione ambientale</i> .....	pag.	6
Art.	16 - <i>Accordi con i gestori</i> .....	pag.	7
Art.	17 - <i>Partecipazione del SUAP all'attività dei vari uffici comunali in materia di telefonia mobile</i> .....	pag.	7
CAPO V			
PROCEDIMENTI SANZIONATORI .....		pag.	7
Art.	18 - <i>Sanzioni</i> .....	pag.	7